Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 18 febbraio — Numero 41

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 115 che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 118 che introduce variazioni nel bilancio della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 119 che istituisce il capitolo 194-*VI*-C nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 120 che approva le eccedenze d'impegni relative ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 122 che istituisce un « Ente portuale di Civitavecchia », per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto, determinandone le attribuzioni.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 124 che apporta maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 125 che approva le eccedenze d'impegni relative ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-918.*

Decreto Luogotenenziale *n. 2099 che approva il regolamento sulle attribuzioni degli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare.*

Decreto Luogotenenziale *n. 132 concernente la revoca dei divieti di esportazione per le merci destinate alle colonie italiane.*

Decreto Luogotenenziale *n. 139 che reca un'aggiunta a quello 10 ottobre 1915, n. 1500, sull'ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina.*

Relazioni e decreti Luogotenenziali *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Cassano Irpino (Avellino) e Firenze.*

Decreto Presidenziale *concernente la temporanea sostituzione del R. ambasciatore a Washington.*

Comando supremo del R. esercito italiano: *Ordinanza con la quale è regolata la censura preventiva sulla stampa nei territori occupati oltre confine.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Comunicato — Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Smarrimenti di ricevute — Rettifiche d'intestazione* — **Ministero dell'interno**: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 5, dal 27 gennaio al 2 febbraio 1919* — **Corte dei conti**: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — La Conferenza per la pace — Consiglio superiore di guerra interalleato — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 115 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le seguenti maggiori assegnazioni:

Cap. n. 56. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o danni, ecc. - Aggio da corrispondere per il pagamento, in valuta cartacea, dei vaglia internazionali, ecc., lire diecimilioni (L. 10.000.000).

Cap. n. 74. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici principali, ecc., lire trecentomila (L. 300.000).

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — FERA

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 118 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nel bilancio della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

È istituito l'art. 16-IV « Provento della imposta straordinaria di guerra istituita col decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 499 », collo stanziamento di lire novecentonovantaduemila (L. 992.000).

Spesa:

Lo stanziamento dell'art. 43 « Lavori pubblici vari » è aumentato della somma di lire novecentonovantaduemila (L. 992.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 119 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 è istituito il cap. n. 194-VI-C « Spese varie per la esecuzione della legge 10 maggio 1918, n. 634, che proroga la XXIV legislatura e del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, relativo alla sospensione della rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali, con lo stanziamento di lire centomila (lire 100.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 120 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti in sede di consuntivo nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1917-918, descritti nella unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

TABELLA delle eccedenze di impegni risultanti in sede di consuntivo ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918.

Capitolo	Importo
Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio	4,103 01
Cap. n. 20. Indennità di missione, ecc.	86,982 72
Cap. n. 22. Spese di posta, ecc.	128 28
Cap. n. 23. Spese di stampa	9,520 87
Cap. n. 35. Pensioni ordinarie	203,653 02
Cap. n. 57. Spese di spedalità	7,011 04
Cap. n. 64. Cura e mantenimento di ammalati celtici, ecc.	132,593 78
Cap. n. 74. Provvedimenti profilattici in casi di endemie, ecc.	1,872 79
Cap. n. 77. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca, ecc.	800 15
Cap. n. 83. Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, ecc.	8,413 82
Cap. n. 92. Provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	2,672 30
Cap. n. 111. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città, ecc.	120,777 92
Cap. n. 120. Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario, ecc.	126 23

Cap. n. 121. Spese di cura delle guardie di città per malattie contratte in servizio, ecc. . .	948 10
Cap. n. 128. Manutenzione dei locali degli uffici di questura, ecc.	1,486 88
Cap. n. 131. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	2,749 95
Cap. n. 153. Spese di ufficio e di posta per le direzioni degli stabilimenti carcerari, ecc. . .	20,064 82
Cap. n. 154. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, ecc.	76,514 37
Cap. n. 156. Spese di viaggio agli agenti carcerari.	17,554 53
Cap. n. 158. Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile, ed ai funzionari incaricati del servizio di vigilanza sulle carceri giudiziarie, ecc.	2,942 60
Cap. n. 161. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, ecc.	262 85
Cap. n. 162. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, ecc.	367,519 69
Cap. n. 163. Provvista e riparazioni di vestiario, ecc.	202,668 70
Cap. n. 172. Servizio delle manifatture carcerarie, ecc.	8,833 97
Cap. n. 209-IX. Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, ecc..	53,189 07
	1,333,421 46

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'interno: VILLA.

Il numero 122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni sessanta, un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Civitavecchia » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente di cui al precedente articolo:

I. La esecuzione:

a) dei lavori di costruzione della banchina lungo il lato esterno del Molo del Bicchiere nel porto di Civitavecchia, appaltati, mediante contratto 29 aprile-24 giugno 1911, alla Impresa Franco Calderai;

b) delle altre opere di sistemazione di detto porto, dell'ammontare di lire diciotto milioni, previste nel progetto di massima 1° dicembre 1918 a firma dell'ing. Mario Belli, redatto sulle traccie del piano regolatore approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza del 16 dicembre 1907.

II. La gestione, per anni sessanta dalla data del presente decreto, delle banchine e piazzali compresi nelle opere suddette e di quelli attuali, nonchè dei fabbricati e del capannone demaniali compresi ed annessi, con gli arredamenti e mezzi meccanici.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

c) due membri (uno in rappresentanza dell'Amministrazione della marina mercantile e l'altro delle ferrovie dello Stato) nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

d) un membro nominato dal ministro del tesoro;

e) due rappresentanti del comune di Civitavecchia;

f) un rappresentante della Camera di commercio di Civitavecchia.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, con le eventuali modifiche, mediante R. decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi ed inteso il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al ministro dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente a mano a mano dovrà presentare, in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi il cui ammontare superi le L. 100.000.

Le varianti, che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere detta approvazione quando importino una spesa superiore di oltre L. 50.000 a quella preventivata, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo inferiore agli anzidetti saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

I lavori di cui al n. I, lettera *b*) dell'art. 2°, dovranno essere ultimati entro il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere, ovvero se queste non venissero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla scadenza di detti termini, la concessione potrà essere risoluta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'ente, e, in caso di sua insolvibilità, in danno del comune di Civitavecchia.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche in conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere in conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà per il collaudo, eseguito il quale restituirà gli atti all'Ente per l'approvazione quando le risultanze della visita di collaudo sieno favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo avere avuto avviso dall'Ente che si è provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentiti i Corpi consultivi prescritti, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga superi le L. 50,000.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Art. 9.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, verrà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti di cui gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2.

Art. 10.

Per far fronte alle spese che gli competono l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui al n. 1, lettera *a*), dell'art. 2;

b) contributo dello Stato, nella somma fissa ed invariabile di lire otto milioni, nella spesa di costruzione delle opere di cui al n. 1, lettera *b*), dell'art. 2;

c) contributo, nella misura di legge, degli Enti interessati alle dette opere;

d) proventi di concessioni di uso o di affitto di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi del porto;

e) proventi di tasse portuali;

f) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione;

g) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa.

Il rimborso di cui alla lettera *a*) sarà eseguito dallo Stato secondo gli stanziamenti fatti per i relativi lavori sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il contributo di cui alla lettera *b*) verrà corrisposto all'Ente in cinquanta annualità posticipate di lire 472,491.60 (lire quattrocentosettantaduemila quattrocentonovantuno e centesimi sessanta), in seguito a sua domanda, corredata di documenti, da cui risulti che la spesa, già sostenuta dall'Ente stesso, superi di almeno un quarto l'importo delle rate già corrisposte e di quelle di cui chiedesi il pagamento; le quote di contributo, di cui alla lettera *c*), saranno dagli Enti interessati corrisposte direttamente all'Azienda portuale nell'esercizio successivo a quello in cui furono effettuate le spese cui le quote stesse si riferiscono.

Art. 11.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale, che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto:

b) una tassa supplementare di ancoraggio, che non potrà superare centesimi cinquanta, per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto,

c) una eventuale tassa di imbarco o di sbarco sui passeggeri, in misura non superiore a quella che sarà in vigore nel porto di Napoli.

La tassa di cui alla lettera *a*) verrà accertata e riscossa con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *b*), verrà accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 12.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento e per il rimborso al Comune ed alla Camera di commercio di Civitavecchia delle spese relative agli studi preliminari inerenti alla presente concessione, l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili in un periodo di non oltre cinquanta anni dalla ultimazione delle opere.

Art. 13.

Le tariffe e condizioni per l'esercizio ad uso pubblico delle aree e relative opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

Art. 14.

Le banchine, i piazzali e gli altri immobili, di cui all'art. 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta, a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per le aree attualmente concesse ai terzi e per i fabbricati dati in fitto, l'Ente subentra in tutti i diritti dello Stato verso gli attuali concessionari ed affittuari.

L'Ente potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 15.

Per tutta la durata del periodo di costruzione delle opere, di cui all'art. 2, è concesso all'Ente l'uso gratuito delle cave governative in località Marangone, Castellina e Volpelle.

Dopo il compimento di tali lavori, l'Ente potrà prelevare da d[illegible] cave il materiale necessario alla manutenzione e riparazione [illegible] opere.

Art. 16.

Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi;

b) alle sostituzioni o rinnovazioni, parziali o totali degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione;

d) alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura di acqua ai cessi e latrine, sempre nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Art. 17.

Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti i altri che avesse costruito durante la concessione.

Art. 18.

L'Ente dovrà, entro il primo trimestre di ogni anno, presentare alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti marittimi e ferroviari il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la prov-

vista dei capitali, nonchè altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'Ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

L'avanzo netto risultante dal rendiconto annuale dell'esercizio sarà devoluto a costituire un fondo di riserva fino a che non abbia raggiunto la somma di un milione.

Raggiunta tale somma, gli ulteriori superi attivi saranno devoluti alla esecuzione di opere di miglioramento del porto ed alla fine della concessione saranno, insieme al fondo di riserva, devoluti allo Stato.

Art. 19.

Se nel periodo di ammortamento delle spese di costruzione, i contributi e proventi di cui all'art. 10 non bastassero a coprire le spese di costruzione e di esercizio e non vi si potesse sopperire col fondo di riserva, la differenza emergente dal rendiconto annuale dovrà essere pagata dal comune di Civitavecchia, salvo ad esserne reintegrato cogli utili che risultassero dai bilanci successivi fino alla scadenza della presente concessione.

Art. 20.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno avere durata nè creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 21.

Le opere di cui all'art. 2 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 22.

Le controversie fra lo Stato e l'Ente, in dipendenza della esecuzione della presente convenzione, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno dall'ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, cui spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta ad altro gravame che il ricorso in Cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio, come sopra costituito.

Art. 23.

Nell'ambito del porto potrà essere creato un deposito franco in base a progetto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 24.

Tutti i redditi di qualsiasi specie di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso, sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Rispetto poi alle tasse di registro e bollo, ipotecarie e di concessione governativa, tutti gli atti e contratti dell'Ente autonomo sono soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 25.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedente autorizzazione di legge per opere nel porto di Civitavecchia, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per cinquanta esercizi finanziari, a principiare da quello 1920-1921 la somma annua di L. 472,491.60 (lire quattrocentosettantaduemila quattrocentonovantuno e centesimi sessanta) per corrispondere all'Ente portuale il contributo fissato nell'art. 10.

Art. 26.

Con decreto dei ministri competenti, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

L'Ente non potrà assumere che personale di cittadinanza italiana, salvo giustificate eccezioni, da ammettersi soltanto per il personale subalterno.

Art. 27.

Qualora, in seguito all'esecuzione delle opere concesse, venisse spostato il centro delle operazioni doganali, l'Ente dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione doganale altra area per la costruzione del relativo ufficio.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — BONOMI — MEDA — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 124 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 23. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri, ecc.	20,000 —
Cap. n. 101. Spese di amministrazione, migliora-	

mento e manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. (Canali Cavour)	450,000 —
	470,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero 125 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultanti in sede di consuntivo dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1917-918, descritti nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni in L. 280,50, risultante in sede di consuntivo dal cap. n. 3 « Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza, per l'indicato esercizio finanziario.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA delle eccedenze di impegni risultanti dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1918-919.

Cap. n. 66. Spese d'ufficio variabili, ecc.	1,235 39
Cap. n. 82. Spese di materiali, personale avventizio, indennità, ecc.	1,697 24
Cap. n. 83. Spese per indennità di tramutamento, ecc.	1,330 64
Cap. n. 114. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie, ecc.	2,710 80
Cap. n. 123-*bis*. Aggio ai ricevitori del registro sull'ammontare delle riscossioni per l'imposta sui militari non combattenti, ecc.	61,100 84
Cap. n. 134. Imposta erariale sulle zolfare in Sicilia, ecc.	27,170 49
Cap. n. 148. Pagamento ai Ministeri della guerra o della marina, per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza, ecc. . . .	12,887 17
Cap. n. 169. Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	6,910 35
Cap. n. 183. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, ecc. . .	5,737 02
Cap. n. 222. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie	1,724,262 20
Cap. n. 229. Indennità di tramutamento di giro, ecc.	10,621 44
Cap. n. 239. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, ecc.	518,376 68
Cap. n. 251. Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc.	2,519,443 40
Cap. n. 274. Spesa per l'acquisto, la perizia, il collaudo ed il trasporto dei fiammiferi, ecc. .	3,888,565 95
Cap. n. 340. Spese di manutenzione della cinta daziaria, ecc.	5,914 09
Cap. n. 370. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione di fabbricati ad uso di caserme, ecc.	430 95
Totale . . .	3,788,394 65

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro per le finanze: MEDA.

Il numero 2099 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487;
Veduti i regolamenti approvati con Regi decreti 19 aprile 1906, n. 350 e 1° febbraio 1912, n. 180;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, sulle attribuzioni degli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare, istituiti con l'art. 79 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO
per le attribuzioni degli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare.

Art. 1.

Gli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare, di cui all'art. 79, comma 1°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono costituiti in Collegio sotto la presidenza dell'ispettore più anziano di ruolo.

Nel caso di assenza o d'impedimento, il presidente è sostituito dall'ispettore più anziano dopo di lui.

All'Ispettorato centrale sono addetti un segretario del Ministero, e, per l'archivio, un funzionario d'ordine.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale si riunisce per determinazione del presidente, previa approvazione del direttore generale per l'istruzione primaria e popolare, o su richiesta di questo.

L'ordine del giorno, indicante gli argomenti da trattare, è comunicato dal presidente agli altri ispettori almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

È in facoltà del direttore generale intervenire alle adunanze o di disporre che v'intervengano altri funzionari dell'Amministrazione centrale o provinciale.

Copia del processo verbale di ogni adunanza è trasmessa dal presidente al direttore generale nel termine di cinque giorni.

Art. 3.

Ogni anno, un mese prima della riapertura delle scuole, con decreto del ministro, il territorio dello Stato è diviso in dieci zone ciascuna di un numero intero di Provincie.

Ogni zona è affidata alla vigilanza d'un ispettore centrale.

Art. 4.

Ogni anno, nel mese di settembre, l'Ispettorato si riunisce per predisporre il programma del lavoro da compiersi durante l'anno scolastico dai singoli ispettori e stabilire i criteri generali da seguire, tenendo presenti la relazione generale, di cui all'art. 11 del presente regolamento, e tutti gli atti e comunicazioni ricevute dagli uffici amministrativi del Ministero.

Il programma deve indicare, per ciascuna Provincia, le ispezioni e le indagini che si ritengono opportune per invigilare l'andamento didattico e disciplinare delle scuole elementari e popolari, dei giardini ed asili d'infanzia e delle opere ausiliarie ed integrative della scuola e per coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

Il programma è comunicato dal presidente al direttore generale, che lo esamina e sottopone all'approvazione del ministro nel termine di 15 giorni.

Le modalità dell'attuazione del programma, approvato a norma del precedente comma, sono stabilite dal direttore generale, sentito il presidente dell'Ispettorato.

Art. 5.

Le ispezioni e le indagini, che ciascun ispettore ha obbligo di fare, versano principalmente:

a) sui metodi d'insegnamento e sull'azione esercitata dagli ispettori e dai vice ispettori scolastici per il miglioramento di essi, come pure sui programmi speciali delle materie facoltative del corso popolare e sul modo come sono svolti;

b) sul modo come si esercita nelle singole Provincie la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, così riguardo alla inscrizione alla scuola, come riguardo alla frequenza dei fanciulli obbligati;

c) sul modo come si provvede all'assistenza scolastica;

d) sui criteri secondo i quali si procede a nuove istituzioni di posti d'insegnante;

e) sui criteri secondo i quali sono ordinate le scuole e le istituzioni prescolastiche ausiliarie, integrative della scuola;

f) sui criteri seguiti nel preparare e nell'attuare il programma delle ispezioni di cui all'art. 22 del regolamento 19 aprile 1906, n. 350, specialmente in quanto concerne l'indirizzo dell'insegnamento;

g) sui locali, sull'arredamento e sul materiale didattico;

h) sulla scelta dei libri di testo nelle scuole così pubbliche come private;

i) sulle biblioteche scolastiche e magistrali.

Le attribuzioni dell'ispettore centrale, per quel che riguarda l'andamento didattico e disciplinare, si estendono alle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, alle scuole elementari e agli asili infantili di tirocinio annessi alle scuole normali, regie o pareggiate, e ai corsi magistrali, e alle scuole elementari stabilite nei Reali istituti governativi femminili e nei Reali educatori femminili nei quali le funzioni d'ispettore siano affidate ai capi degli Istituti medesimi.

Art. 6.

Le inchieste di carattere disciplinare a carico d'insegnanti elementari, direttori, vice-ispettori o ispettori scolastici, possono essere affidate dal Ministero anche ad uno degli ispettori centrali.

Tanto le inchieste, di cui nel presente articolo, quanto le ispezioni straordinarie e altri incarichi speciali possono essere affidati dal ministro anche a persone estranee agli uffici dell'istruzione pubblica.

Art. 7.

Le disposizioni concernenti le ispezioni straordinarie, le inchieste e gli altri incarichi speciali considerati nell'articolo precedente, devono essere date per iscritto.

Art. 8.

Sono comunicate all'ispettorato centrale dagli uffici amministrativi del Ministero le relazioni annuali degli ispettori di circoscrizione.

L'Ispettorato esprime su ciascuna di esse un giudizio motivato che è comunicato dal Ministero al Regio provveditore agli studi.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'ispettore può chiedere comunicazione di tutti gli atti e documenti relativi alle indagini da compiere, i quali siano presso pubblici uffici amministrativi, e corrispondere direttamente con qualsiasi autorità o ufficio locale.

Previa autorizzazione del direttore generale, l'ispettore può visitare anche scuole e istituzioni non comprese nel programma di cui all'art. 4. In ogni caso l'ispettore avverte il R. provveditore agli studi col quale prende gli accordi opportuni.

Art. 9.

L'ispettore centrale può intervenire alle adunanze previste nell'art. 22 del regolamento 19 aprile 1906, n. 350.

Art. 10.

L'ispettore centrale non può rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni; ma deve limitarsi ad esprimere il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione dei singoli ispettori e vice-ispettori riservando le proposte di provvedimenti alla relazione destinata al ministro.

La relazione o le parti di essa che contengano rilievi concernenti il personale, o segnalino deficienze nell'organizzazione o nel funzionamento dei servizi scolastici in generale e in particolare dei servizi ispettivi, sono comunicate dal Ministero al R. provveditore agli studi.

Ogni Provincia dev'essere oggetto di speciale relazione.

Art. 11.

Dopo la chiusura delle scuole, l'Ispettorato provvede alla compilazione d'una relazione riassuntiva del lavoro compiuto, che deve essere approvata in adunanza generale e comunicata al ministro per mezzo del direttore generale.

I voti e le proposte, che siano deliberati dall'Ispettorato, devono essere accompagnati da motivate relazioni. Essi sono dal presidente comunicati al direttore generale e da questo al ministro.

Art. 12.

L'ispettore in missione può corrispondere direttamente col direttore generale, al quale riferisce su tutto quanto sembri richiedere provvedimenti speciali o urgenti.

Art. 13.

È in facoltà del ministro d'incaricare uno o più ispettori di compiere studi speciali su argomenti che tocchino i programmi e l'indirizzo didattico-pedagogico delle scuole elementari e popolari, dei giardini e degli asili d'infanzia, e delle altre istituzioni che abbiano per fine l'istruzione elementare e sub-elementare. Se sia richiesto

il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore per la istruzione primaria e popolare su disegni di leggi o di regolamenti preparati in conformità di tali studi, il ministro può incaricare gli ispettori che li compirono d'intervenire alle adunanze, senza voto deliberativo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 132 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 6 agosto 1914, n. 790;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri segretari di Stato per le colonie, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro, per gli approvvigionamenti e consumi e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I divieti attualmente in vigore per l'esportazione di merci all'estero, non sono applicabili alle stesse merci che vengano spedite nelle colonie italiane, eccezione fatta per i seguenti prodotti la cui spedizione alle colonie è sottoposta alle limitazioni di quantità e alle formalità che saranno stabilite di concerto fra i ministri delle colonie, delle finanze, dell'agricoltura e degli approvvigionamenti e consumi: Cereali e derivati; latticini; uova di pollame; bestiame vivo; carni fresche o comunque conservate; lardo, strutto e altri prodotti di suini; pollame; pesce fresco o comunque conservato; olive; olio d'oliva; oli di semi; frutta fresche; conserve e marmellate di frutta; fichi secchi; castagne; legumi freschi o secchi; zucchero; cacao; cioccolato.

Le spedizioni di questi prodotti nelle colonie italiane, in quanto siano effettuate con le formalità e nei limiti di quantità come sopra stabiliti, sono esenti dalla tassa di concessione governativa di cui all'allegato *A* del R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373.

Art. 2.

Le precedenti disposizioni sull'esportazione di merci nelle colonie in deroga ai divieti sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA — MEDA — COLOSIMO — STRINGHER — CIUFFELLI — CRESPI — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 139 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il Nostro decreto 10 ottobre 1915, n. 1500, col quale è approvato un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 2 ed 8 del Nostro decreto 10 ottobre 1915, n. 1500, col quale è approvato un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Consiglio può essere rinnovato parte o tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 gennaio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cassano Irpino (Avellino).*

ALTEZZA!

Due successive inchieste fatte eseguire dal prefetto di Avellino posero in luce deficienze ed irregolarità di ogni genere nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cassano Irpino. Particolarmente gravi furono gli accertamenti relativi al pagamento dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi tanto che il sindaco dovette essere denunciato all'autorità giudiziaria. Tutti i pubblici servizi erano trasandati, gli uffici municipali si trovavano nel più deplorevole disordine per l'incuria dell'Amministrazione, la cittadinanza era rimasta ripetutamente senza pane; i calmieri non si stabilivano o non venivano fatti osservare. Il sindaco non rendeva conto delle operazioni effettuate per l'approvvigionamento del Comune; la viabilità era trascurata; il cimitero lasciato in pessime condizioni, abbandonandosi talora persino le casse allo scoperto per deficienza di area. Abusi gravi vennero constatati anche nella ge-

stione del dazio-consumo, mentre, ritardandosi sempre e talvolta omettendosi addirittura la compilazione dei ruoli delle tasse, il Comune veniva non di rado a trovarsi esposto a serie difficoltà finanziarie.

Tali addebiti furono contestati all'Amministrazione, ma essa ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatole perchè presentasse le proprie deduzioni e vane riuscirono anche le reiterate sollecitazioni successivamente rivoltele. E poichè, d'altro canto, essa non offre alcun affidamento di essere in grado e di voler porre riparo alle irregolarità rilevate dalla inchiesta, nè i mezzi ordinari di vigilanza e tutela appaiono sufficienti all'uopo, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, in adunanza 30 dicembre 1918, far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale per affidare la gestione del Comune ad un commissario straordinario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cassano Irpino, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Silvio Pelosi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 30 gennaio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Firenze.*

ALTEZZA!

In seguito ai dissensi manifestatisi in seno al Consiglio comunale di Firenze in occasione di un ordine del giorno votato nella seduta del 16 gennaio u. s. ed alle aspre critiche a cui alcuni provvedimenti dell'Amministrazione avevano dato luogo, sindaco e Giunta municipale si dimisero.

Essendosi altresì dimessi numerosi consiglieri, il Consiglio comunale restò ridotto a soli tredici componenti dei sessanta ad esso assegnati e perciò nell'impossibilità di funzionare e di ricostituire l'Amministrazione.

È pertanto necessario, come anche ebbe a ritenere il Consiglio di Stato, in adunanza del 28 gennaio 1919, sciogliere il Consiglio comunale e conferire ad un commissario straordinario la gestione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;
Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Firenze è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. Serra Caracciolo dott. Vittorio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 settembre 1917, relativa all'incarico conferito al R. ambasciatore a Washington, conte Macchi Di Cellere ad alto commissario per gli acquisti in America;

Ritenuto che il predetto R. ambasciatore ha dovuto allontanarsi dall'America e rimarrà assente ancora per qualche tempo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sua temporanea sostituzione durante il tempo che resterà lontano dalla sede;

Udito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Durante l'assenza dagli Stati Uniti d'America del R. ambasciatore ed alto commissario, conte Vincenzo Macchi Di Cellere, i poteri e le funzioni di alto commissario restano delegati al segretario generale dell'Alto Commissariato, ing. Francesco Quattrone.

Art. 2.

Tutti gli uffici dell'Alto Commissariato stesso rimarranno perciò alla diretta dipendenza dell'ing. Quattrone, alle cui direttive ed istruzioni dovranno conformarsi.

Art. 3.

L'ing. Francesco Quattrone, in virtù dei poteri delegatigli, ha facoltà di ridurre gli uffici esistenti ed il loro effettivo di personale; di licenziare od assumere personale avventizio; di provvedere al rimpatrio del personale civile e militare, che egli riterrà esuberante ai bisogni dell'Alto Commissariato; di procedere alla liquidazione delle pratiche di pertinenza dell'Alto Commissariato e di dare

corso a tutti i provvedimenti da lui ritenuti necessari per il migliore andamento del servizio.

Art. 4.

L'ing. Francesco Quattrone assumerà la direzione degli acquisti di materie prime, generi alimentari e di ogni altro materiale occorrente al R. Governo.

Art. 5.

Tutte le Amministrazioni dello Stato, dal giorno in cui l'ing. Francesco Quattrone assumerà le funzioni ed i poteri delegatigli, corrisponderanno direttamente con lui.

Art. 6.

All'ing. Francesco Quattrone viene assegnata un'indennità giornaliera di dollari venti netta da qualsiasi ritenuta e saranno rimborsate le spese di rappresentanza che sosterrà per ragioni di ufficio.

La cassa del Commissariato provvederà al pagamento di queste competenze.

Art. 7.

Resta abrogata ogni altra precedente disposizione non in armonia con il contenuto del presente decreto.

Roma, 16 febbraio 1919.

Il presidente del Consiglio: ORLANDO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi cavaliere di gran croce, generale di esercito, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª

ORDINIAMO:

Art. 1.

Abrogata ogni contraria disposizione, la censura preventiva sulla stampa sarà regolata, nei territori occupati oltre confine, dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Il governatore o il commissario civile del distretto politico in cui ha sede l'officina tipografica ha facoltà di procedere immediatamente, con provvedimento non soggetto a reclamo, al sequestro dell'edizione degli stampati:

1° quando ravvisa nello stampato elementi di un reato perseguibile di ufficio. In tal caso il governatore o il commissario civile trasmette immediatamente alla procura di Stato, per i provvedimenti di sua competenza, il rapporto del fatto e gli stampati sequestrati;

2° quando ritiene che la pubblicazione dello stampato possa, scuotendo la fiducia nelle autorità dello Stato, eccitando gli urti tra i partiti politici, o altrimenti, essere pregiudizievole ai supremi interessi nazionali connessi con la situazione interna o internazionale dello Stato.

In nessun caso può esercitarsi la facoltà di sequestro quando lo stampato o la bozza di esso siano stati vidimati a termine dell'articolo 3.

Art. 3.

Di qualsivoglia stampato o pubblicazione periodica dovrà il redattore responsabile, almeno un'ora prima di distribuirli al pubblico, consegnare al governatore o al commissario civile del distretto dove ha sede l'officina tipografica, tre esemplari da lui sottoscritti, dei quali uno è restituito vidimato all'esibitore in prova dell'avvenuta consegna.

In caso di inosservanza di tale obbligo, il governatore o il commissario civile procede senz'altro al sequestro dell'edizione degli stampati. I trasgressori saranno inoltre puniti con l'ammenda non inferiore a corone 500.

Art. 4.

Quando una pubblicazione periodica abbia dato luogo per due volte a sequestro, essa può venire sospesa con ordine immediatamente esecutivo del governatore per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.

Art. 5.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle pubblicazioni non periodiche. Ma l'obbligo di eseguire la consegna degli esemplari per la vidimazione riguarda lo stampatore, il quale deve adempiervi in un termine non minore di otto giorni, prima di porre in commercio o rimettere al mittente gli stampati.

Art. 6.

La presente ordinanza avrà vigore dal giorno 1° marzo 1919.

Addì 14 febbraio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 febbraio 1919, da valere dal giorno 17 al giorno 23 febbraio 1919: L. 120,18.

Roma, 16 febbraio 1919.

MINISTERO
per l'industria, il commercio e il lavoro
DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno nel giorno 17 febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	81.24	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87.43	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16393 — Data della ricevuta: 29 settembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Banca d'Italia, sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Raele Raffaele fu Nicola (pos. n. 612593) — Titoli del debito pubblico al portatore 8 — Ammontare della rendita L. 217 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza N. N.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1055 — Data della ricevuta: 17 ottobre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Carola Giuseppe fu Gennaro (pos. n. 610955) — Titoli del debito pubblico, nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 66,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 gennaio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 30).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	987 Mista	350 —	*Di Marcoberardino* Angiolina fu *Pasquale*, nubile, dom. in Busca (Cuneo)	*Di Marcobernardino* Angiolina fu *Domenico*, nubile, dom. come contro
»	360575	10 50	Anniballe *Felicia* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Scampamorte Filomena di Pasquale ved. Anniballe, domiciliata in Agnone (Campobasso)	Anniballe *Maria Felicia* fu Michele, minore ecc. come contro
»	360578	3 50	Intestata come la precedente con usufrutto vitalizio a Scampamorte Filomena di Pasquale ved. di Anniballe Michele	Intestata come la precedente con usufrutto come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 27).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	155819	35 —	De Agostini Cesare fu *Giuseppe Antonio*, domiciliato a Salerno	De Agostini Cesare fu *Antonio*, dom. a Salerno.
Cons. 5 0[0	83187	575 —	Comune di Provezze (Brescia) con usufrutto a Grazioli Luigi fu *Damiano*, domiciliato a Gargnano (Brescia)	Comune di Provezze (Brescia) con usufrutto a Grazioli Luigi fu *Germano*, dom. come contro.
3,50 0[0 »	312879 321163	70 — 70 —	Vallino Elena fu Giovanni *nubile*, domiciliata a Torino	Vallino Elena fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Cerale Enrichetta fu Jacopo ved. Vallino*, dom. a Torino.
» »	246071 402092	80 50 196 —	Vallino Elena fu *Giovanni Battista*, minore, sotto la patria potestà della madre Cerale Enrichetta, domiciliata a Torino	Intestata come la precedente.
» »	64134 82378	35 — 3 50	Ambrosini Giacomo fu *Giacomo*, domiciliato in Crodo, con ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare quale segretario di giudicatura	Ambrosini Giacomo fu *Geremia*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 gennaio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 5, dal 27 gennaio al 2 febbraio 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
»	Casale Monferrato	—	2	—	2
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
»	San Miniato	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		6	11	6	11
	Carbonchio sintomatico				
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
		—	3	—	3
	Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	2	2	3	4
»	Alessandria	3	7	8	23
»	Asti	12	7	19	48
»	Casale Monferrato	10	7	11	26
»	Novi Ligure	1	1	1	5
»	Tortona	1	3	3	11
Ancona	Ancona	1	—	19	3
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—	9	4
Arezzo	Arezzo	2	—	5	8
Avellino	Avellino	2	—	5	3
Belluno	Belluno	1	1	1	9
Bergamo	Bergamo	18	11	50	46
»	Clusone	11	3	28	14
»	Treviglio	10	6	47	51
Bologna	Bologna	14	10	52	86
»	Imola	4	—	16	2
Brescia (*b*)	Breno	19	—	(*c*)	
»	Brescia	65	—		
»	Chiari	18	—		
	Segue: Afta epizootica.				
Brescia (*b*)	Salò	20	—	(*c*)	
»	Verolanuova	13	—		
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Como	Como	89	15	461	115
»	Lecco	79	1	492	40
»	Varese	21	26	38	72
Cremona	Casalmaggiore	10	3	35	35
»	Crema	45	1	824	262
»	Cremona	56	3	558	313
Cuneo	Alba	2	5	2	10
»	Cuneo	3	2	4	5
»	Mondovì	2	1	8	2
»	Saluzzo	—	3	—	4
Firenze	Firenze	6	6	22	12
»	Pistoia	3	—	17	3
»	Rocca San Casciano	—	1	—	3
»	San Miniato	3	1	18	1
Forlì	Cesena	1	1	3	31
»	Forlì	1	1	1	11
»	Rimini	1	1	1	1
Genova	Chiavari	—	2	—	2
»	Genova	—	2	—	2
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
»	Taranto	—	1	—	1
Livorno	Livorno	1	—	6	—
Lucca	Lucca	5	2	8	8
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	36	5	302	176
Milano	Abbiategrasso	27	5	27	5
»	Gallarate	21	2	21	2
»	Lodi	58	1	58	1
»	Milano	48	2	48	2
»	Monza	10	3	10	3
Modena	Mirandola	5	1	9	10
»	Modena	15	4	81	72
Novara	Biella	4	3	17	8
»	Novara	20	12	118	199
»	Vercelli	17	6	53	36
Padova	Padova	60	11	370	92
Parma	Borgo San Donnino	3	7	9	27
»	Parma	8	5	59	97
Pavia	Mortara	17	12	31	55
»	Pavia	46	4	148	42
»	Voghera	27	9	61	59

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Perugia	Foligno	1	—	4	—
»	Perugia	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	2	4	4	15
»	Piacenza	11	9	45	118
Porto Maurizio	San Remo	2	—	3	13
Ravenna	Faenza	2	2	2	10
»	Lugo	1	4	1	22
»	Ravenna	1	2	1	5
Reggio Emilia	Guastalla	6	—	8	19
»	Reggio Emilia	9	9	34	103
Roma	Frosinone	—	3	—	3
»	Roma	3	—	11	—
»	Velletri	1	1	1	1
Rovigo	Adria	—	1	—	2
»	Rovigo	4	14	7	26
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Ivrea	2	6	2	28
»	Pinerolo	1	1	1	1
»	Susa	3	2	6	9
»	Torino	21	8	44	21
Treviso	Treviso	13	5	61	146
Udine (*b*)	Cividale del Friuli	—	2	—	3
»	Pordenone	—	2	—	2
»	Tolmezzo	—	1	—	1
»	Udine	—	5	—	10
Venezia	Chioggia	1	1	1	9
»	Venezia	23	—	194	80
Verona	Verona	25	19	50	107
Vicenza	Vicenza	30	16	239	508
		1142	351	4916	3432
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	1	—	34	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Bologna	Bologna	9	1	59	1
Campobasso	Campobasso	1	—	2	1
Catanzaro (*b*)	Monteleone di Cal.	1	—	2	—
»	Nicastro	1	—	2	—
Cremona	Cremona	4	—	4	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Messina (*b*)	Castroreale	1	1	12	2
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Pavia	Mortara	1	—	1	—
»	Pavia	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena	Siena	1	—	4	—
		32	2	132	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli Ab.	Cittaducale	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	3	—
		2	—	5	—
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		4	1	5	1
	Morva.				
Chieti (*b*)	Vasto	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	1	1	1
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	1	1	1	2
»	Cittaducale	—	1	—	4
»	Sulmona	1	—	6	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	2
»	S. Angelo dei L.	—	1	—	2
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Cagliari (*b*)	Lanusei	1	—	20	—
Campobasso	Isernia	1	—	18	—
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Genova	Genova	—	2	—	2
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Novara	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Roma	Civitavecchia	3	—	3	—
»	Roma	2	—	2	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Udine (*b*)	Udine	—	1	—	4
		20	10	63	19
	Colera dei polli.				
Perugia	Orvieto	1	—	11	3
Rovigo	Rovigo	1	—	2	—
		2	—	13	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rabbia					
Bari delle P. (*a*).	Altamura	—	1	—	1
»	Bari	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	3	—	3
Messina (*b*)	Messina	1	—	1	—
Teramo (*a*)	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	7	2	7

(*a*) Sospetta.

(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

(*c*) L'intera Provincia è stata dichiarata infetta da afta epizootica.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	11	17	17
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	42	1493	8348
Malattie infettive dei suini	14	34	136
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	5
Farcino criptococcico	5	5	6
Rabbia	6	9	9
Rogna	15	30	82
Colera dei polli	2	3	16
Morva	2	2	2
Peste aviaria	—	—	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del dicembre 1917.

Genitori.

Bonacina Giovanni di Umberto, sottotenente, L. 750 — Ruggieri **Carmine di Giuseppe**, soldato, L. 630 — **Parisi Maria** di Ruggieri Giuseppe, id., L. 630 — Garatti Giacomo di Antonio, id., L. 630 — **Porta** Giovanni di Luigi, caporale, L. 840 — Masotta Ignazio di Giovanni, soldato, L. 630 — Rinaldi Giovanni di Francesco, id., L. 630 — **Cace** Caterina di Perfetti Umberto caporal maggiore, L. 840 — Isella Emilio di Giuseppe, soldato, L. 630 — **Scaturro Caterina** di Campo Gaspare, id., L. 630 — Di Gioia **Savina di Guarino** Nunzio, id., L. 630 — Inganni Paolo di Domenico, id., L. 630 — Brolli Teresa di Ghinelli Alfredo, id., L. 630.

Smerieri Maria di Ferrari Attilio, soldato, L. 630 — Pastorino Felice di Emilio, sold., L. 630 — **Lucco Francesco** di Emilio, caporale, L. 840 — **Ferracini Adelaide di** Emilio Succo, id., L. 840 — Maselli **Celeste di Lodovico, carabiniere**, L. 840 — **Zaccaria** Di Re**lla Domenico di Raffaele, soldato**, L. 420 — **Gentili Pietro di Galliano**, id., L. 630 — **Basile** Nicola Antonio di Giovanni, id., L. 630.

Boerci G. Battista di Enrico, soldato, L. 630 — Panara Domenico di Giustino, id., L. 630 — **Costa** Francesco di Nicolò, caporal maggiore, L. 140 — **Catarra** Oreste di Pasquale, soldato, L. 630 — Dolci Giuseppe **di Angelo, id.**, L. 630 — Consiglio Giuseppe di Michele, id., L. 630 — Lorenzini Nazzareno di Amedeo, id., L. 630 — **Bocini Ferdinando** di **Carlo**, id., L. 630 — Ragni **Mariano** di Alfonso, id., L. 630 — **Zanase Cesare di** Gaetano, **caporale, L. 840** — **Cerroni Antonio** di Antonino, **soldato**, L. 630 — **Leo Cataldo** di **Niccolò**, id., **L. 630**.

Martinelli **Maria di Bernardelli Arnaldo, soldato**, L. 236 — **Burattini Celestina di Amico Emilia, id.**, L. 680 — **Ostinelli Luigia di Castelnuovo** Luigi, **caporale, L. 840** — Donati Pietro di Oreste, **soldato, L.** 630 — Bollini **Francesco** di Mario, id., L. 630 — Botti **Giovanni di Daniele**, id., L. 420 — **Stella Sigismonda** di **Fratini Vincenzo, carabiniere, L. 840** — Mancini Nicola di Giovanni **Battista, soldato**, L. 630 — **Verolla** Stefano **di Francesco**, id., **L. 630** — **Nasia Carolina** di Ballatore Alessandro, id., L. 630.

Pepi Rosa di Scoponi Nazzareno, soldato, L. 630 — D'Agostino Giuseppe di Gaetano, id., L. 420 — Sironi **Ambrogio** di Giovanni, id., L. 630 — **Tampani** Giacomo **di Enrico, id.**, L 630 — Strazzuso Costantino di Salvatore, caporale, L. **840** — Schiano Lo**moriello Lucia** di Lichenze **Salvatore, soldato**, L. 520 — Morcellini Domenico **di Vittorio**, id., L. **630** — **Pieratta Egidio di Aronne, id., L. 630 — Caruso** Nazario di **Vincenzo**, id., L. 630 — **Calamai Carlo di** Luigi, id., **L. 630** — **Chiari** Angelo di Guido, id., L. 630.

Iacovelli Giovanna di Rizzi Domenico, soldato, L. 630 — Gallino Giacomo di Andrea, caporale, L. 840 — Giorgi Giovanni di Giovanni Mario, sergente maggiore, L. 1120 — **Martelli Francesco** di Giuseppe, soldato, L. 630 — **Zataglio** Antonia di Zambarbieri Angelo, id., L. 630 — Casaro Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Stona Giovanni di Pietro, id., L. 630 — **Camingher** Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Fornaciari Arturo di Dino, id., L. 630 — Tagliaferri Ernesto di Valentino e Giuseppe, id., lire 630 — Debrosso Costantino di Antonio, id., L. 630 — Calò Vito di Vincenzo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 15. — I giornali ricevono da Atene: Si ha da Costantinopoli che gli inglesi avrebbero occupato Nicodemia, Angora e Konia.

PARIGI, 17. — Il maresciallo Pétain, comandante in capo delle armate francesi, ha diretto al generale Albricci il seguente messaggio: « Nel momento in cui state per rientrare in Italia non posso fare a meno di esprimervi la soddisfazione ch ho provato nell'avere ai miei ordini il 2° corpo d'armata italiano.

Quando nell'aprile del 1918 il 2° corpo d'armata giunse in Francia la sua reputazione di valore era già consacrata coi nomi gloriosi di Plava, del Monte Cucco, del Vodice, del Monte Santo, della Bainsizza e del Montello.

Sapevo che molto potevo domandare a simili truppe; infatti esse furono di quelle che contribuirono il 16 luglio a respingere gli assalti furiosi del nemico, furono chiamate poi a riprendere le creste famose dello Chémin des Dames e insieme con le truppe francesi

parteciparono ardentemente all'inseguimento che cacciò il nemico fuori di Francia.

In nome dell'esercito francese io le ringrazio, saluto le vostre gloriose bandiere, saluto anche i vostri eroi caduti sul campo dell'onore.

La Francia onorerà con la stessa venerazione tutti coloro che caddero sul suo suolo per la più nobile causa.

L'Italia può essere fiera del generale e delle truppe che al suo comando hanno combattuto vittoriosamente sul suolo di Francia — Maresciallo *Pétain* ».

TRIESTE, 17. — Nel Banato, a Backa, e nel Comitato di Baranya il comando serbo ha proclamato il giudizio statario.

I trasgressori vengono giudicati dal tribunale militare serbo.

COPENAGHEN, 17. — Dopo un violento bombardamento della flotta britannica, i bolscevichi hanno abbandonato Vindau.

Gli incrociatori americani *Alvin* e *Vicke* sono arrivati a Danzica.

Il *Vicke* reca a bordo la Commissione per la sorveglianza del disarmo delle navi da guerra tedesche nel bacino di Schikau.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispondendo ad una interrogazione, dichiara che il mantenimento degli eserciti alleati che occupano i territori tedeschi deve essere a carico della Germania che deve provvedere al rimborso secondo la clausola 9 dell'armistizio.

I Governi alleati, che agiscono di concerto, sono ora occupati a fare i calcoli opportuni.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 17 (ufficiale). — I rappresentanti delle cinque potenze alleate e associate si sono riuniti oggi alle ore 15 al Quai d'Orsay.

È stato sentito dapprima il maresciallo Foch il quale ha reso conto di quanto è stato fatto a Treviri con i delegati tedeschi in relazione alla proroga dell'armistizio.

L'armistizio è stato prorogato il 16 corrente, sotto la condizione che i tedeschi debbano rinunciare immediatamente a tutte le operazioni offensive contro i polacchi nella regione di Posen e in qualsiasi altro luogo. A tal fine è stata stabilita una linea che le truppe tedesche non potranno oltrepassare.

L'armistizio è stato rinnovato per un breve periodo senza termine, con l'intesa che le potenze alleate ed associate si riservano il diritto di porvi fine con un preavviso di tre giorni.

L'ammiraglio Browing ha riferito intorno alle questioni marittime dell'armistizio con la Germania, ai sottomarini, al blocco, ecc.

È continuato poi l'esame della questione russa, specialmente in relazione alla situazione attuale delle truppe alleate ed associate in Russia.

*** PARIGI, 16. — La delegazione della Conferenza operaia socialista di Berna, la quale ha presentato alla Conferenza della pace le decisioni prese allo scopo di ottenere una pace giusta e duratura e quelle riguardanti la *Charta* del lavoro, è stata ricevuta da Clémenceau il quale ha rilevato che fra le idee della Conferenza di Berna e le direttive adottate nella Conferenza della pace, esistono vari punti di contatto e che sarebbe opportuno che la delegazione si mettesse in diretto contatto con la Commissione della Conferenza della Pace.

*** PARIGI, 17. — La Commissione internazionale del lavoro, sotto la presidenza di Gompers, ha continuato lo studio della parte del progetto britannico che tratta del regolamento interno della Conferenza generale ed ha approvato una proposta emendata dalla delegazione britannica, ai termini della quale nella Conferenza ciascuno Stato avrà due delegati, che possiedono ciascuno un voto, e cioè un voto pei rappresentanti dei padroni e un altro pei rappresentanti degli operai.

La Commissione finanziaria della Conferenza della pace ha esaminato le questioni finanziarie presentatele dalla delegazione e si è aggiornata a mercoledì.

Consiglio superiore di guerra interalleato

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 17. — Il Comitato supremo di guerra si è riunito oggi dalle ore 15 alle 17.

Il maresciallo Foch ha messo al corrente i ministri delle potenze alleate ed associate dell'accettazione da parte dei delegati tedeschi delle condizioni stabilite per la proroga dell'armistizio.

La prossima seduta è fissata per domani alle ore 15.

Il Comitato dei dieci udirà domani la Delegazione serba sull'esposizione delle sue rivendicazioni.

*** PARIGI, 17. — Ecco il testo della Convenzione per la proroga dell'armistizio firmata a Treviri il 16 corrente:

I sottoscritti plenipotenziari, essendo l'ammiraglio Weymiss sostituito dall'ammiraglio Browning, il generale De Winterfeld sostituito dal generale De Hammerstein e il ministro plenipotenziario conte Oberndorff dal ministro plenipotenziario De Hainel, muniti di poteri in virtù dei quali venne firmata la Convenzione di armistizio dell'11 novembre 1918, hanno concluso la seguente Convenzione addizionale:

1. I tedeschi dovranno rinunciare immediatamente a qualsiasi operazione offensiva contro i polacchi nella regione di Posen e in ogni altra regione. A tale scopo viene loro vietato di far passare dalle truppe la linea dell'antica frontiera della Prussia orientale colla Russia fino a Luisenfeld, poi, a partire da questo punto, la linea ad ovest di Luisenfeld, ad ovest di Gross Neudorff, a sud di Brzoze, a nord di Schubin, a nord di Exin, a sud di Samoczin, a sud di Chodzienzen, a nord di Tzarnikow, ad ovest di Mialla, ad ovest di Birnbaum, ad ovest di Bentschen, ad ovest di Wollstein, a nord di Lissa, a nord di Rawiez, a sud di Krotoszin, ad ovest di Dadeluau, ad ovest di Schildberg, a nord di Vieruchey, poi la frontiera della Slesia segnata con una linea verde sulla carta qui unita.

2. L'armistizio prorogato dalle convenzioni del 13 dicembre 1918 e del 16 gennaio 1919 fino al 17 febbraio 1919 è prorogato di nuovo per un breve periodo senza termine allo spirare del quale le potenze alleate e associate si riservano il diritto di porvi fine con preavviso di tre giorni.

L'esecuzione delle clausole della convenzione dell'11 novembre 1918 e delle condizioni addizionali del 13 dicembre 1918 e del 16 gennaio 1919, incompletamente realizzate, sarà continuata e condotta a fine, durante la proroga dell'armistizio nelle condizioni particolari fissate dalla Commissione permanente dell'armistizio, secondo le condizioni dell'Alto comando degli alleati.

Treviri, 16 febbraio 1919.

Foch — Browning — Erzberger — Freiherr — De Hammerstein — De Hainel — De Selow.

*** PARIGI, 17. — Le nuove condizioni d'armistizio sono state trasmesse nella notte dal venerdì al sabato scorsi da Berlino a Weimar.

Erzberger ha chiesto una dilazione ed ha comunicato due documenti: il primo concerne l'utilizzazione della flotta commerciale tedesca per l'approvvigionamento del mondo; il secondo riassume ciò che la Germania accetta o non accetta ed espone una serie di contro proposte tedesche, specialmente circa la liberazione dei prigionieri di guerra tedeschi che si trovano nei territori occupati dai polacchi, circa la libertà delle comunicazioni ad occidente e ad oriente e circa la navigazione costiera.

Il maresciallo Foch avrebbe risposto sabato che non era possibile alcuna modificazione al testo delle condizioni d'armistizio, poiché queste sono state stabilite dai Governi dell'Intesa.

CRONACA ITALIANA

Per il trasferimento di ufficiali dalla zona di guerra. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « Pervengono in gran numero e da varie fonti al Comando supremo richieste inti

il trasferimento di ufficiali dalla zona di guerra all'interno del paese ed il loro passaggio dall'uno all'altro centro di mobilitazione.

A tali richieste il Comando supremo non è in grado di dare evasione, perchè i trasferimenti dalla zona di guerra al paese avvengono secondo norme generali strettamente connesse al piano di smobilitazione ed i cambi di centro di mobilitazione sono di piena competenza del Ministero della guerra, al quale pertanto gli interessati dovranno rivolgere domande nelle forme volute.

Necrologio. — A Terracina, l'altro ieri, serenamente si spegneva una nobile esistenza dedicata pienamente al dovere e alla serena interpretazione delle leggi di giustizia; quella dell'on. Antonio Gui, primo presidente della Corte di cassazione.

Mente nutrita di seri studi, egli entrò giovanissimo nella magistratura, ove fece rapidamente carriera. Presidente del tribunale di Arezzo nel 1881, fu due anni dopo consigliere alla Corte d'appello di Aquila, e poco dopo presidente di Corte d'assise a Roma. Nel 1892 venne eletto rappresentante del Collegio elettorale di Anagni e in Parlamento partecipò ad importanti Commissioni e fu stimato relatore di parecchi progetti d'indole giuridica. Nel 1900 venne nominato presidente della prima sezione penale alla Cassazione, carica che egli coprì con plauso fino a pochi mesi fa.

Nel 1912 venne nominato senatore del Regno, dove fu stimatissimo, e partecipò assiduo ai più complessi lavori della Camera vitalizia.

TELEGRAMMI "STEFANI"

MADRID, 17. — Provenienti da Lisbona sono arrivati ad Oporto i ministri accolti con entusiasmo.

Le sottoscrizioni per l'emissione delle nuove obbligazioni del tesoro hanno superato del 40 0|0 i cinquecento milioni di *pesetas* richiesti.

WASHINGTON, 17. — Il ministro messicano dell'agricoltura ha ordinato la revisione delle concessioni delle terre fatte dai governi precedenti a Società straniere e a privati, specialmente negli Stati di Chiapas, della Bassa California e di Quintana ove il ministro dichiara che grandi estensioni furono concesse a cittadini stranieri e a Società estere che le detengono da lungo tempo a detrimento degli interessi nazionali.

Si crede che tale decreto riguardi in larga misura concessioni a Ditte e a cittadini britannici e americani.

Secondo informazioni ricevute alcune concessioni sono già state annullate.

ZURIGO, 17. — Si ha da Vienna: Ieri le elezioni per l'Assemblea nazionale sono riuscite dovunque calme con la vittoria dei socialisti e quindi con la vittoria de[illegible] ea dell'unione con la Germania.

A Vienna hanno votato il [illegible] vanta per cento degli elettori. Sono stati finora eletti 80 socialisti, 60 cristiano-sociali, 20 liberali. Il segretario di Stato per le finanze, Steinwender, che presentò recentemente un progetto di legge per 500 milioni di nuove imposte, non è stato eletto.

Si ha da Weimar: Il Governo ha comunicato di aver incaricato Erzberger di firmare la convenzione per l'armistizio; ma di trasmettere prima una dichiarazione scritta in cui è detto: « Se la Germania ha ordinato ai delegati di sottoscrivere la convenzione, [illegible]iò è stato fatto nel convincimento che gli alleati tenderanno adesso [illegible]riamente a notificare al mondo la pace entro il brevissimo tempo [illegible] il quale essi hanno prolungato l'armistizio.

[illegible] Governo tedesco deve per altro esporre il suo criterio mercè le [illegible]uenti osservazioni:

La convenzione obbliga i tedeschi a sgombrare senza altro a favore dei polacchi una serie di piazze militari, mentre gli alleati non garantiscono affatto che i polacchi cesseranno da parte loro di intraprendere qualsiasi attacco, che la popolazione tedesca sarà trattata umanamente e che essi manterranno il traffico dei viveri verso l'occidente.

Col concedere alla Germania invece di un termine determinato per l'armistizio, un termine brevissimo indeterminato con 3 giorni per la denuncia, si aggrava ingiustificatamente la situazione.

Non possiamo abbandonare la speranza che gli alleati riterranno possibile, col prorogare l'armistizio sino ai preliminari di pace, di entrare in negoziati sulle rimostranze tedesche. — *Scheidemann* ».

Ieri il Gabinetto discusse a lungo coi capi gruppo le nuove proposte di armistizio presentate dall'Intesa.

Tutti furono unanimi nel parere di dover accettare la situazione, fuorchè Brockdorff, il quale aveva già dichiarato che avrebbe lasciato l'ufficio qualora le nuove proposte fossero state accolte. In seguito all'accettazione, Brockdorff Randzau ha date le dimissioni. Il Gabinetto lo ha pregato di rimanere. Sono in corso negoziati per il ritiro delle dimissioni. Oggi all'Assemblea nazionale si avranno dichiarazioni di Brockdorff e di Scheidemann.

Assemblea nazionale. — Il presidente del Consiglio Scheidemann annuncia che Erzberger parlerà subito circa la proroga dell'armistizio benchè egli essendo appena ritornato dal viaggio, sia stanchissimo. Domani poi Scheideman stesso risponderà all'interpellanza Heinze.

Erzberger legge il testo della nuova convenzione addizionale. Quindi dice che non desidera che alcun membro dell'assemblea passi ore simili a quelle che i delegati tedeschi passarono a Treviri. Il maresciallo Foch rifiutò di prolungare il termine fissato e di mutare le condizioni, dicendo che esse erano state stabilite dai capi dei Governi alleati e approvate da Wilson.

Sorsero poi grandi difficoltà tecniche per rispondergli, giacchè i delegati trasmisero venerdì sera ai Governi di Weimar e di Berlino le condizioni e s'ignora come i dispacci non siano giunti a destinazione che sabato nel pomeriggio.

Erzberger espone indi lo svolgimento dei negoziati. Dice che riuscirono vani anche sforzi fatti per la tutela dei tedeschi delle regioni orientali; ma il maresciallo Foch fece comprendere che si sarebbe adoperato perchè la Commissione interalleata risolva la questione secondo il desiderio tedesco.

Foch dichiarò pure che l'art. 13 della convenzione è puramente militare e non ha conseguenze politiche, rimanendo riservato ai negoziati futuri il concedere ai territori da noi sgomberati una sufficiente tutela militare.

I polacchi devono poi sospendere ogni movimento militare contro i tedeschi, cosa importantissima. Foch si disse pronto a comunicare immediatamente ai Governi alleati la Nota tedesca circa il rilascio dei prigionieri di guerra, ma non fece promesse definitive.

Erzberger ha concluso dicendo che il suo messaggio è triste. Tutto il mondo sa che la Germania non vuole e non può fare una nuova guerra. Possiamo essere disarmati, ma non deve esserci tolto l'onore.

Il presidente Fehrenbach dice che il popolo tedesco è pieno di gravi apprensioni per questo armistizio e per le sue conseguenze. Propone di aggiornare la discussione sulla politica generale e di discutere domani la Convenzione per l'armistizio.

La seduta è indi tolta.

[illegible]tore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.